

# COMUNE DI TRIPI

(Città Metropolitana di MESSINA)

N. 29 Reg. del 08.10.2020

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato nell'Ambito territoriale di Messina – Approvazione modalità di gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** e segg., nel locale adibito alle Adunanze Consiliari, giusta nota del Sindaco, prot. n. 9681 del 23/12/2019, alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 21, del vigente Statuto Comunale, in **seduta urgente**, su determinazione del V. Presidente n. 08 del 06.10.2020, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti	
Torre	Cristina Maria	<del>Si</del>	No
Calcò Labruzzo	Tindaro	Si	<del>No</del>
Sottile	Carmelo Giuseppe	<del>Si</del>	No
Blundo	Mariatindara	Si	No
Lombardo	Carmela	Si	<del>No</del>
Grasso	Pietro	<del>Si</del>	No
Italiano	Vincenzo	<del>Si</del>	No
Panasiti	Carmelo	<del>Si</del>	No
Fugazzotto	Renzo	Si	<del>No</del>
Munafò	Angela	<del>Si</del>	No

Assegnati n. 10 in carica n. 10 Assenti n. 03 Presenti n. 07

Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l' Ing. Sottile Carmelo Giuseppe nella sua qualità di Presidente. Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Casamento Serena, ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma dell'O.A.EE.LL., vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ed ii. sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

**ATTO N. 29 DEL 08/10/2020**

**OGGETTO: Servizio Idrico Integrato nell'Ambito territoriale di Messina – Approvazione modalità di gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 42 del TUEL.**

**Partecipano: Sindaco, Vicesindaco.**

**Il Presidente**

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, facendo presente che la stessa si svolge nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di misure anti-covid 19.

Alle ore 17:02 entra in aula il consigliere Calcò Labruzzo Tindaro ed il numero dei Consiglieri presenti ascende a 08.

**Il Presidente** legge la proposta e fa presente che la stessa riveste notevole importanza. In particolare, rileva che l'ATI Idrico ha individuato una società per la gestione del relativo servizio, che, probabilmente, è l'AMAM di Messina, e i Comuni della Provincia hanno l'obbligo di partecipazione all'ATI medesimo, con tutte le conseguenze del caso, come, per esempio, un inevitabile e più che notevole aumento del costo della tariffa, derivante dalla necessità di ripartire i costi su tutti i Comuni partecipanti. Precisa che i detti costi sono legati anche alla necessità dell'acquisto dell'acqua da parte di alcuni comuni, come quello di Messina, nonché dal costo del personale necessario. Evidenzia che la legge, per fortuna, consente ai comuni sotto i 1000 abitanti, che siano montani o, in alternativa, ai Comuni che abbiano sorgenti in zone di riserva, di continuare a gestire in proprio il servizio idrico. Rileva, in merito, che, già lo scorso anno, si è provveduto ad inoltrare all'ATI una nota, a firma del Sindaco e del Presidente del CC, con la quale si comunicava la volontà del Comune di Tripi di continuare a gestire in proprio il servizio di che trattasi, senza ottenere, però, riscontro alcuno. Solo pochi giorni fa, è arrivata una nota, a firma del Commissario dell'ATI, con la quale si richiedeva al Comune di dimostrare il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la gestione diretta. Fa presente che si è, dunque, provveduto a far attestare al Responsabile del servizio anagrafe che la popolazione di Tripi è inferiore a 1000 abitanti e si è anche dimostrato che l'ente effettua la gestione diretta del servizio sin dall'08/01/1988, data di assunzione del fontaniere e, a seguito del pensionamento dello stesso, si è provveduto a garantire la manutenzione con affidamenti a ditte esterne, mentre dell'attività di riscossione si occupa, da sempre, il competente ufficio comunale. Evidenzia che, tra la documentazione richiesta dall'ATI, vi è anche apposita delibera di CC, che approvi la non partecipazione alla gestione unitaria d'ambito ed opti per il mantenimento della gestione autonoma, ecco perché l'odierna seduta urgente di CC.

**Il Consigliere Panasiti** ricorda che l'argomento in questione è stato trattato altre volte, in precedenza, nell'ambito delle sedute consiliari e la volontà del Consiglio è sempre stata quella di gestire autonomamente il servizio idrico, per cui dichiara che il Gruppo di Minoranza esprimerà voto favorevole alla proposta in esame, fermo restando che, quando ve ne saranno le condizioni, bisognerà rivedere il Regolamento di riferimento allo scopo di agevolare, per quanto sia possibile, le famiglie.

**Il Presidente**, in assenza di ulteriori interventi, dispone si proceda alla votazione della proposta, per alzata di mano.

CONSIGLIERI ASSEGNATI	10
CONSIGLIERI PRESENTI	08
CONSIGLIERI ASSENTI	02
CONSIGLIERI VOTANTI	08

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>08</b>
CONTRARI	00
ASTENUTI	00
TOTALE	08

Il **Presidente** dichiara approvata, all'unanimità, la proposta in oggetto.

A questo punto, il Presidente dispone si proceda alla votazione, peralzata di mano, dell'immediata esecutività della delibera in oggetto.

CONSIGLIERI ASSEGNATI	10
CONSIGLIERI PRESENTI	08
CONSIGLIERI ASSENTI	02
CONSIGLIERI VOTANTI	08

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>08</b>
CONTRARI	00
ASTENUTI	00
TOTALE	08

Il **Presidente** dichiara approvata, all'unanimità, l'immediata esecutività della delibera in oggetto e, in assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori. Sono le ore 17:10.

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Servizio Idrico Integrato nell'Ambito territoriale di Messina – Approvazione modalità di gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

### TESTO DELLA PROPOSTA

**Premesso** che da oltre 30 anni il Comune di Tripi eroga in via diretta il servizio idrico integrato garantendo alla cittadinanza il puntuale ed efficiente funzionamento del servizio mediante l'esecuzione di interventi che vanno dalla captazione alla distribuzione ed all'erogazione dell'acqua potabile, nonché alla gestione dei reflui;

**Rilevato** che, a seguito di approfondimenti normativi e tenuto conto delle particolari condizioni socio-economico- ambientali nonché della collocazione geografica e della ricchezza di risorse idriche presenti sul proprio territorio, questa Amministrazione comunale intende avvalersi della disposizione di cui all'art. 147, comma 2-*bis*, lettere a) del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., che consente ai piccoli comuni (inferiori a 1.000 abitanti) di continuare a gestire autonomamente il servizio idrico integrato:

in particolare, la citata disposizione prevede che:

*"2-bis. [...] Sono fatte salve:*

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; [...]" (comma introdotto dall'art. 7 comma 1, lettera b) legge n. 164 del 2014, modificato dall'art. 62 comma 4, Legge n. 221 del 2015.);*

**Ritenuto** che, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione di legge statale, è utile il riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti sull'argomento dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nel parere prot. n. 7069 del 18 aprile 2016 nei quali si ribadisce che, ai sensi dell'art. 147, co. 2-*bis*, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., possono gestire autonomamente il servizio idrico integrato i Comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, nei quali tale gestione sia stata istituita prima della data di entrata in vigore della suddetta disposizione (introdotta dall'art. 7, comma 1, lettera b), del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014) e ai sensi del comma 5 dell'ormai abrogato art. 148;

**Che**, ai fini di una corretta interpretazione della norma in questione, si esplicano le condizioni imposte dal citato comma 5 dell'art. 148, secondo il quale: *"Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con*

*popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente".*

**Che**, pertanto, alla luce di quanto sin qui espresso, appare chiaro che la deroga al principio di unicità della gestione, prevista dall'art. 147, comma 2-bis, lett. a), spiega i propri effetti per i Comuni montani con popolazione inferiore a mille abitanti che abbiano già una gestione autonoma dell'intero servizio idrico integrato, istituita prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, e per la quale abbiano avuto, *illo tempore*, il benessere dell'Ente di Governo d'ambito competente;

**Posto che** il principio di unicità della gestione è diretto a conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, attraverso il superamento delle frammentazioni gestionali;

**Che**, tuttavia, per i piccoli Comuni montani tale principio risulterebbe controproducente, proprio in ragione della propria collocazione territoriale, nonché delle caratteristiche morfologiche, demografiche e di frammentazione dei nuclei abitati;

**Dato atto** che, quindi, la disciplina statale consente la gestione autonoma del servizio da parte dello stesso Comune, dato che la stessa si rivela economicamente più vantaggiosa e in grado di assicurare più alti livelli di economicità, efficienza ed efficacia rispetto all'adesione alla gestione unica;

**Che**, a conforto di quanto sin qui esplicitato, si riepilogano qui i seguenti dati:

- a) Il Comune di Tripi ha un numero di abitanti inferiore a mille unità;
- b) La gestione del servizio idrico integrato viene curata, da oltre 30 anni e comunque da ben prima che venisse costituita l'Autorità d'ambito, in modo autonomo ed efficiente da parte del Comune con l'assenso di tutte le autorità competenti.
- c) La collocazione territoriale e le caratteristiche morfologiche e demografiche nonché l'eccessiva dispersione dei nuclei abitati, determinano delle condizioni favorevoli per una gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

**Atteso**, inoltre, che l'autorità d'ambito in precedenza territorialmente competente, già istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36 del 1994, recepita con Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 7 agosto 2001, non ha mai regolarmente adempiuto all'esercizio delle proprie funzioni;

**Che**, in assenza della predetta autorità, in quanto ente rappresentativo degli enti locali rientranti nell'ambito territoriale di riferimento, le relative funzioni erano in capo agli stessi Comuni che erano chiamati a garantire la continuità nell'erogazione del servizio;

**Che**, infine, tenuto conto del particolare contesto nel quale la suddetta disposizione deve trovare applicazione, non vi è alcun dubbio che il Comune di Tripi ha regolarmente istituito e correttamente svolto nel corso degli anni la gestione del servizio idrico in forma autonoma;

**Richiamata** la nota di protocollo n. 9583 del 19/12/2019, con la quale questa Amministrazione comunale ha debitamente comunicato la propria volontà a proseguire la gestione del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina – all' Ufficio del Presidente ATIACQUEMESSINA – all'Assessorato Regionale competente e al Dirigente Generale Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana; Pertanto, alla luce di quanto sopra,

SI PROPONE

- 1) Per le attribuzioni di cui all'art. 42 del TUEL, di approvare la non partecipazione alla gestione unitaria d'ambito e di mantenere la modalità di gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, co. 2-*bis*, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 2) Di invitare l'Autorità d'Ambito a voler prendere atto che il Comune di Tripi, in deroga al principio di unicità della gestione, intende legittimamente proseguire, come in effetti ha fin qui fatto, la gestione autonoma del servizio idrico integrato già in atto, mai abbandonata e, per l'effetto, adottare ogni eventuale, necessario atto di ratifica e/o di presa d'atto della presente manifestazione di volontà.


Il Presidente del Consiglio

*Carmelo Giuseppe Sottile*



il Sindaco

*Michele Lemmo*



<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>								
UFFICIO PROPONENTE	SETTORE INTERESSATO							
<b>OGGETTO</b>	Servizio Idrico Integrato nell'Ambito territoriale di Messina – Approvazione modalità di gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 42 del TUEL.							
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p><i>1) " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</i></p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>								
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE..... Data <u>6/10/2020</u> IL RESPONSABILE. <u>Puro</u>							
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ..... ..... Attestandone la copertura finanziaria. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%;">SPESA</th> <th style="width: 30%;">DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> al Codice ..... ex cap. .... Imp..... Data <u>07/10/2020</u> IL RESPONSABILE..... <u>Maurice</u>			SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	EURO		
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA						
EURO								
<b>DATA DELLA SEDUTA</b>	<b>Decisione del Consiglio Comunale</b>	<b>IL VERBALIZZANTE</b>						
<u>08/10/2020</u>	<u>APPROVAZIONE</u>							
<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>								
<u>29</u>								

letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico del Comune il giorno 08-10-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

L'addetto

Il Segretario Comunale

E' rimasta pubblicata nel sito informatico del Comune per 15 gg. consecutivi dal 08-10-2020 al 23-10-2020 li, \_\_\_\_\_

L'addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.1991, N. 44

Li, 08/10/2020

Visto: Il Presidente

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_